

REPUBBLICA ITALIANA  
CONTRATTO DI APPALTO

*(Formalità a cura dell'Ufficiale Rogante)*

TRA

il “**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**”, con sede in Roma, Via della Pisana n. 1301, c.f.: 80143490581 (indicato di seguito anche come “Amministrazione”);

**E**

**XXXXXXXX** “Dati dell’aggiudicatario” (indicato di seguito anche come: “Appaltatore”) ed entrambi indicati nel prosieguo del presente atto anche semplicemente “parti”,

PREMESSO

*“Premesse in punto di fatto”*

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto e modalità di esecuzione delle prestazioni

L’Amministrazione, come sopra rappresentata e domiciliata, affida all’Appaltatore, come sopra rappresentato e domiciliato, che con la sottoscrizione in calce accetta senza riserva alcuna, il SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE E RESOCONTAZIONE MULTIMEDIALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI, NONCHÉ IN OCCASIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI. Il servizio, per l’intera durata, deve essere svolto a chiamata e comunque senza soluzione di continuità, salva la facoltà dell’Amministrazione di comunicare sospensioni temporanee per motivi di pubblico interesse, per proprie esigenze, ovvero, a titolo di esempio, per fronteggiare la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria dei locali interessati alle sedute d’aula, e dei relativi impianti.

L’oggetto delle prestazioni e le altre specifiche sono individuate negli artt. da 1 a 7 del Capitolato.

ARTICOLO 3

Norme regolatrici

Le parti si obbligano reciprocamente ad eseguire l’appalto nell’osservanza dei seguenti patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente Contratto;
- b) dalla documentazione di gara, in particolare il Capitolato speciale di appalto (di seguito: “Capitolato”) e dall’offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore, inclusi eventuali allegati;
- c) dalle disposizioni in materia di contratti pubblici, nonché altre disposizioni di settore e altre disposizioni di settore (linee guida ANAC, decreti ministeriali, ecc.);
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge in materia di contratti di diritto privato, per quanto non disciplinato e derogato nel presente atto;
- e) dalle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro.

I documenti di cui alla lettera b) costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto, ancorché materialmente non allegati. In caso di eventuale contrasto con il Contratto, le prescrizioni del Capitolato prevarranno.

#### ARTICOLO 4

##### Notifiche e comunicazioni

Per qualsiasi comunicazione afferente all'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale. Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza per cui è necessario attribuire data certa, possono anche essere effettuate via PEC o equipollente, ai seguenti recapiti:

per l'Amministrazione: \_\_\_\_\_;

per l'Appaltatore: \_\_\_\_\_.

Per ogni aspetto inerente all'esecuzione del contratto, le parti nominano un referente. Per l'Amministrazione il referente è il DEC. Per l'Appaltatore è indicato nella persona di \_\_\_\_\_ (indicare dati anagrafici, ruolo, inquadramento).

Eventuali comunicazioni o notificazioni effettuate da altri soggetti non referenti o da soggetti diversi dai sottoscrittori del presente contratto, o effettuate con strumenti difformi non obbligano i contraenti, finché non vengano recepite o ratificate con identiche modalità.

#### ARTICOLO 5

##### Durata dell'appalto. Proroga del servizio.

La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto ovvero, se diverso, dal "verbale di avvio del servizio" e scade dopo il triennio alla data del \_\_\_\_\_ per il semplice spirare del termine, senza necessità di disdetta e con esclusione del rinnovo o della proroga tacita.

Alla scadenza, naturale o anticipata, l'Amministrazione dirama apposita certificazione di conformità del servizio, e quindi svincola la garanzia definitiva di cui al successivo art. 11. Resta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o migliori condizioni contrattuali, nelle more della conclusione dell'ordinaria procedura di individuazione di un nuovo contraente, purché avviata antecedentemente alla scadenza del servizio in corso e comunque per una durata massima di mesi sei.

L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di richiedere variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni dedotte in contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettere a) e b) del Codice, nel limite del "quinto d'obbligo".

Si rinvia anche a quanto stabilito dall'art. 13 del Capitolato.

#### ARTICOLO 6

##### Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo che obbliga l'Amministrazione a compensare le prestazioni dell'Appaltatore, al netto del ribasso offerto, è pari ad € \_\_\_\_\_, (euro: \_\_\_\_\_), rapportato alla durata di cui all'art. 5, sulla base dei parametri indicati nell'art. 6 del Capitolato.

Il corrispettivo è aggiornato, su richiesta del contraente, a partire dal secondo anno di contratto, sulla base della rilevazione dell'incremento del costo della vita, rilevato dagli indici ISTAT – NIC prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale, al netto dei beni energetici, periodicamente pubblicato.

## ARTICOLO 7

### Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'affidamento presuppone una reciproca e aperta collaborazione tra le parti, tale da determinare un rapporto che, tenuto conto della natura, complessità e rilevanza del servizio, deve rispondere pienamente, in termini qualitativi, alle finalità manifestate.

A tali fini, trova altresì applicazione l'art. 9 del Capitolato.

Sono pertanto a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alla esecuzione delle attività e prestazioni in appalto nonché ogni altra attività o cautela, anche indiretta o accessoria, che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni stabilite nella stessa, senza maggiori oneri o costi per l'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna quindi:

- a) a garantire che il servizio sia fornito nel modo migliore e tempestivo possibile, con il massimo livello di imparzialità, competenza, diligenza e professionalità;
- b) ad assicurare che sia eseguito a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero sopravvenire, in modo tale che sia assicurato anche il mantenimento ovvero l'adeguamento delle apparecchiature/strumentazioni utilizzate agli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- c) a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze o dalle pretese o azioni di terzi derivanti dall'inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, nonché dai danni a persone o cose che possano derivare dall'esecuzione del servizio;
- d) a svolgere le attività sotto la vigilanza, le direttive e le istruzioni impartite dall'Amministrazione.

E' altresì responsabile dell'operato e del comportamento dei dipendenti utilizzati nell'esecuzione del servizio e ne risponde civilmente, ai sensi degli artt. 2049 e seguenti del c.c..

Si obbliga, ove richiesto dalla normativa vigente, ad acquisire o aggiornare le autorizzazioni ed abilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, assumendosi ogni conseguente onere o costo per il rinnovo in caso di perdita successiva e rispondendo, in mancanza, per inadempimento.

Si obbliga inoltre a rispettare il patto di integrità, in allegato, nonché ad osservare - per quanto di propria competenza - il Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e il codice di comportamento di questa Amministrazione e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attuale, nonché quelli in vigore durante la vigenza del contratto, disponibili sulla pagina web.

## ARTICOLO 8

### Obblighi a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione si obbliga a consentire all'Appaltatore di svolgere correttamente il servizio alle condizioni esplicitate, affinché venga eseguito con tempestività e integrità, rimuovendo condizioni ostative che rendano non immediata l'esecuzione stessa, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza ed a comunicare, con congruo anticipo, le informazioni che possano avere riflessi sull'attività del medesimo. In caso diverso, quest'ultimo è legittimato ad invitare per iscritto l'Amministrazione a porre in essere ogni atto o comportamento idoneo e, in caso di ulteriore inerzia, può recedere senza preavviso e senza incorrere nelle sanzioni di cui al presente contratto.

## ARTICOLO 9

### Personale dipendente addetto al servizio

Ogni attività, effettuata *on site* ovvero da remoto, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e tecnicamente qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche di settore e delle norme di legge, regolamentari e di contrattazione collettiva. Si fa anche rinvio a quanto previsto all'art. 8 del Capitolato.

L'Appaltatore, per quanto riguarda il personale dipendente, deve:

- rispettare tutti gli obblighi risultanti da leggi e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico gli oneri relativi;
- applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza e dagli accordi integrativi stessi;
- osservare tutte le norme di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, la protezione, la formazione, la sicurezza, con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'assistenza ed il collocamento obbligatorio dei lavoratori, nonché quant'altro stabilito a tutela dei lavoratori.

## ARTICOLO 10

### Pagamento del corrispettivo. Tracciabilità

Il corrispettivo di cui all'art. 7, suddiviso per 36 (trentasei), è corrisposto in rate mensili posticipate (canoni) tramite bonifico bancario o postale dell'importo di € \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ (euro: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) ciascuna, con le modalità in appresso, ovvero con sistema idoneo a garantire la tracciabilità, conformemente a quanto stabilito all'art. 11 del Capitolato.

Sull'importo netto progressivo è operata una ritenuta del 0,50%, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis del d.lgs. 50/2016; l'Amministrazione si obbliga a svincolare le ritenute in sede di liquidazione finale, dopo la diramazione della verifica di conformità o regolare esecuzione delle prestazioni svolte, previo rilascio del DURC aggiornato a quella data.

Il corrispettivo mensile è liquidato dietro acquisizione sul SDI di fattura elettronica, previa conforme regolarità fiscale e contributiva, corredata da una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle competenze al personale nominativamente indicato in relazione al contratto stipulato con l'Amministrazione.

Nella suddetta ipotesi, l'Amministrazione dispone senza ritardi il pagamento del canone: diversamente, è tenuta a corrispondere gli interessi di mora al tasso vigente a decorrere dal trentesimo giorno dalla scadenza della fattura.

I pagamenti sono effettuati mediante mandati emessi nei confronti della banca Tesoriera, la quale provvede ad effettuare il bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore.

Per le finalità del presente articolo, l'appaltatore assume gli obblighi stabiliti dall'articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla c.d. "tracciabilità dei flussi finanziari" ed a tal fine comunica che il/i rapporto/i di conto corrente postale o bancario dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti dell'Amministrazione è/sono il/i seguente/i:

IBAN: IT \_\_\_\_\_.

Informa che il/i soggetto/i incaricato/i delle movimentazioni dei suddetti importi è/sono il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_: residente/i a \_\_\_\_\_ e si impegna a comunicare entro il termine perentorio di giorni sette ogni eventuale variazione.

La semplice conoscenza dell'inadempimento di detta clausola delle controparti di cui al presente articolo comporta, ai sensi del comma 9-bis, legge n. 136/2010, la risoluzione del contratto con le stesse e la comunicazione del fatto alla competente Prefettura – UTG.

## ARTICOLO 11

### Garanzia definitiva

L'Amministrazione dà atto che l'Appaltatore ha depositato una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, rilasciata dalla

\_\_\_\_\_ e scadenza \_\_\_\_\_, impegnandosi a rinnovarla, reintegrarla o a pagare il premio periodico, fino alla data di scadenza del Contratto o della proroga.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dedicati al presente appalto.

L'Amministrazione si riserva di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere.

In caso di omesso rinnovo della garanzia, il Contratto è automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., riservandosi l'Amministrazione di affidare a terzi la prosecuzione delle prestazioni, con oneri a carico dell'Appaltatore, e di agire a tutela di qualsiasi danno, diretto o indiretto.

## ARTICOLO 12

### Responsabilità civile. Polizza assicurativa

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dello stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguiti da parte di terzi.

A fronte di ciò, l'Appaltatore ha preventivamente depositato copia della polizza RCO/RCT (inclusi prestatori di lavoro) in corso con massimale di € \_\_\_\_\_/\_\_\_ (euro: \_\_\_\_\_/\_\_\_) in essere con \_\_\_\_\_ e avente scadenza \_\_\_\_\_ con assunzione dell'impegno a rinnovarla, ovvero a pagare il relativo premio alla scadenza, qualora avvenga in corso di esecuzione del presente contratto.

Diversamente, il Contratto è automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., riservandosi l'Amministrazione di affidare a terzi la prosecuzione delle prestazioni, con oneri a carico dell'Appaltatore, e di agire a tutela di qualsiasi danno, diretto o indiretto.

## ARTICOLO 13

### Divieto di cessione e sub-appalto. Cessione di crediti

E'vietato il sub-appalto del presente contratto, anche temporaneo, fatto salvo quanto stabilito in merito alle prestazioni meramente strumentali (forniture), di cui al Disciplinare e all'art. 14 del Capitolato, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Possono essere autorizzati subappalti esclusivamente per i servizi che l'Appaltatore ha indicato nell'offerta (*indicare*).

L'Amministrazione può sempre richiedere che le prestazioni siano effettuate dall'Appaltatore.

Il contraente principale è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione alle prestazioni oggetto del subappalto. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

L'Appaltatore è tenuto a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione:

- il contratto di subappalto in copia autentica informatica, con allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c., con il titolare del subappalto o del cottimo;
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di inserire nel contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Ai fini del pagamento, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il DURC anche del subappaltatore.

L'Appaltatore trasmette, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, le fatture quietanzate relative a quanto corrisposto al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Appaltatore comunica all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o della fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.

## ARTICOLO 14

### Verifiche e controlli

L'Amministrazione, in qualunque momento e senza preavviso, dispone verifiche e controlli, prospettando all'Appaltatore le necessità e le modalità di integrazione o di variazione dell'espletamento del servizio, se finalizzato alla migliore resa dello stesso.

Procede d'ufficio all'acquisizione del DURC, di ogni aggiornamento periodico riguardante il mantenimento dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, nonché richiede alle Autorità competenti la documentazione a comprova del rispetto delle normative a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza nei cantieri sia al momento del pagamento sia in qualsiasi altra circostanza richiesta dalle vigenti norme.

Al termine del contratto, previa verifica della correttezza delle prestazioni svolte, l'Amministrazione, qualora non vi siano contestazioni o riserve, rilascia senza ritardo il certificato di conformità o di regolare esecuzione delle stesse, anche al fine di versare le ritenute di garanzia di cui al precedente art. 10.

## ARTICOLO 15

### Contestazione delle inadempienze. Applicazione delle penali

In caso di contestazioni dipendenti dalla violazione delle specifiche dell'appalto nel Contratto, nonché nelle normative in materia, purché imputabili all'Appaltatore, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione - previa contestazione formale da diramare entro due giorni lavorativi dall'evento e comunque dopo aver ricevuto e verificato le controdeduzioni scritte immediatamente richieste all'Appaltatore - applica le penali di cui all'art. 15 del Capitolato.

In caso di recidiva, la penale è raddoppiata.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto e nel Capitolato speciale d'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo della costituzione in mora dell'Appaltatore.

L'Amministrazione dichiara risolto il presente contratto ove l'importo complessivo delle penali raggiunga un ammontare pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo netto di cui al precedente art. 7.

L'importo della penale è prelevato, a scelta discrezionale dell'Amministrazione, dalla garanzia definitiva, ovvero dall'ultimo corrispettivo in corso di liquidazione o pagamento. Nella prima ipotesi, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia entro il termine di giorni quindici, naturali e consecutivi, dalla richiesta dell'Amministrazione

## ARTICOLO 16

### Recesso e risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto, previo preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento, ai sensi dell'art. 1671 c.c.;
- b) per motivi di pubblico interesse, debitamente motivati a seguito di idonea istruttoria e comunicati al Concessionario;
- c) in caso di liquidazione volontaria, ovvero di apertura di procedura esecutiva o fallimentare o di sequestro a danno del contraente, fatta eccezione l'applicazione di misure conservative previste dalla legge fallimentare e dall'art. 186.

In caso di recesso dell'Amministrazione, per i casi di cui alle precedenti lettere a) e b), è dovuto il corrispettivo incrementato in base a quanto stabilito nell'articolo 109, comma 1, del Codice.

Oltre agli altri casi stabiliti nel Contratto, l'Amministrazione si riserva la risoluzione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- perdurante frode e/o negligenza nell'esecuzione anche di una quota o parte, anche temporale, o componente del servizio (es: resocontazione multimediale o resocontazione scritta, etc.);
- manifesta incapacità e/o inidoneità nell'esecuzione del servizio, anche di una componente del servizio;
- mancata ottemperanza e reiterata inottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione indicate nel Capitolato speciale di appalto e nel Contratto o negli altri documenti richiamati nel precedente articolo 1;
- scadenza e mancato rinnovo o reintegro delle cauzioni e coperture assicurative;
- cessione del Contratto e subappalto non autorizzato, anche parziale, del servizio.

L'Amministrazione si riserva di dichiarare risolto il contratto nelle ipotesi previste dall'articolo 108, comma 2 del Codice e nell'art. 16 del Capitolato.

Nei casi di risoluzione riconducibili ad un inadempimento o a vicenda che riguarda l'Appaltatore, è incamerata la garanzia definitiva in conto dei maggiori danni, con contestuale affidamento del servizio a terzi, con oneri a carico dell'Appaltatore.

## ARTICOLO 17

### Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione delle clausole o dall'esecuzione, ovvero in dipendenza della nullità, annullamento e risoluzione del presente contratto, è competente il Foro di Roma.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

## ARTICOLO 18

### Spese contrattuali

Le spese relative al presente atto per diritti, bolli e registrazione rimangono a carico dell'Appaltatore.

Il presente contratto, in quanto soggetto ad I.V.A., è registrato in misura fissa.

## ARTICOLO 19

### Riservatezza

E' stabilita la sottoscrizione di apposito "addendum" al presente contratto, che è posto in allegato. Le parti si conformano all'art. 19 del Capitolato.

## ARTICOLO 20

### Disposizioni finali

Per quanto eventualmente non disciplinato dal Contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni di settore vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni del d.lgs. 50/2016, delle norme vigenti del d.P.R. n. 207/2010, degli articoli 1655 e seguenti del c.c, in quanto non derogati dalla normativa specifica del settore degli appalti dei servizi.

Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Al presente contratto sono allegati i seguenti documenti:

- a) patto di integrità;
- b) dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi;
- c) addendum sulla privacy.





## PATTO DI INTEGRITÀ TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA GARA

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Consiglio Regionale del Lazio e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno, nell'ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale e i collaboratori del Consiglio Regionale del Lazio impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli dei contenuti del Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

Il Consiglio Regionale del Lazio, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si impegna, in particolare, a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il sottoscritto operatore economico concorrente si impegna a segnalare al Consiglio Regionale del Lazio qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione che dovesse verificarsi nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Nessuna sanzione potrà essere comminata al Concorrente che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili dei quali sia venuto anche indirettamente a conoscenza.

Il sottoscritto operatore economico concorrente dichiara di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Si impegna a rendere noti, su richiesta del Consiglio Regionale del Lazio, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché prende nota e



accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità, comunque formalmente contestato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- Risoluzione del contratto;
- Escussione della garanzia provvisoria o definitiva;
- Responsabilità per danno arrecato al Consiglio Regionale del Lazio nella misura del 20% del valore del contratto, ovvero in altra misura congrua, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- Esclusione del concorrente dalle gare indette dal Consiglio Regionale del Lazio per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito dell'espletamento della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra il Consiglio Regionale del Lazio e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dalla Autorità giudiziaria competente.

Per accettazione

Il titolare/legale rappresentante

---

---

*Questo documento deve essere sottoscritto da ciascun partecipante alla procedura in oggetto. Ove il partecipante firmatario del presente Patto risulti aggiudicatario, il Patto potrà costituire parte integrante del contratto che si andrà a stipulare.*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI**

**DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL  
MARE DEL 6/6/2012**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_,

### **DICHIARA**

- che la realizzazione dei servizi di oggetto del presente appalto avverrà in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:
  - le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale Del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO, ossia, le convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182) e la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - la "dichiarazione universale dei diritti umani";
  - art. n. 32 della "convenzione sui diritti del fanciullo";
  - la legislazione nazionale, vigente nei paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro ed alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
- che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

***Convenzioni fondamentali dell'ILO:***



**Lavoro minorile** (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182):

- i bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione;
- l'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi);
- i minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità;
- nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

**Lavoro forzato/schiavitù** (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105):

- è proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente;
- ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

**Discriminazione** (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111):

- nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.



***Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva*** (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98):

- i lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il dichiarante: TIMBRO della SOCIETA  
e FIRMA DEL LEGALE  
RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE

\_\_\_\_\_

Da allegare alla presente dichiarazione:

- copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del soggetto firmatario;
- (*se del caso*): copia fotostatica della procura speciale/generale;



## **Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) – Gare, contratti, incarichi – Consenso**

### **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO (di seguito indicato anche come "Amministrazione") con domicilio eletto in Roma, Via della Pisana 1301, in qualità di *Titolare del trattamento*, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/Pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) nell'ambito delle procedure di **“Gare, Contratti, Albo dei Fornitori, Incarichi”**.

L'Amministrazione garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Titolare può essere contattato mediante PEC all'indirizzo: [tecnicoconsiglio@cert.consreglazio.it](mailto:tecnicoconsiglio@cert.consreglazio.it).

Il Titolare ha nominato un *Responsabile della protezione dei dati personali* (RPD ovvero, data protection officer, DPO) nella persona del Dott. Luca Petrucci, per conto di Management and consulting s.r.l, Via Vespasiano, 12 - 00192 Roma, società aggiudicataria del relativo servizio, che può essere contattato ai seguenti recapiti.

**PEC:** [rpdcrl@cert.consreglazio.it](mailto:rpdcrl@cert.consreglazio.it);

**recapito telefonico:** 06.164169760;

**recapito postale:** Dott. Luca Petrucci, per conto di Management and consulting s.r.l, Via Vespasiano, 12 - 00192 Roma.

### **Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)**

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);



- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell'Amministrazione;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Amministrazione;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

### **Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- ✓ necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- ✓ necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- ✓ necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

### **Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza



tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

### **Dati oggetto di trattamento**

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

### **Fonte di provenienza dei dati**

I dati personali sono conferiti dall'interessato. Il Consiglio regionale del Lazio può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Consiglio regionale del Lazio.

### **Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)**

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario e senza necessità di consenso dell'interessato, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- 1) ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Amministrazione);
- 2) ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;
- 3) ai soggetti nominati dal Consiglio regionale del Lazio quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- 4) all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;





- 5) al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per l'affidamento di incarichi professionali
- 6) all'autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- 7) all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- 8) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da punto 3) a 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale del Lazio nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

**Criteria utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a  
Regolamento 679/2016/UE)**

L'Amministrazione dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Consiglio regionale del Lazio;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Consiglio



regionale del Lazio; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

### **Diritti dell'interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)**

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 20 Reg. 679/2016/UE, la portabilità dei dati, cioè ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Titolare del trattamento ([segreteria generale@cert.consreglazio.it](mailto:segreteria generale@cert.consreglazio.it)).

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Consiglio regionale del Lazio e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

### **Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)**

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

### **Trasferimento dei dati**

Il Consiglio regionale del Lazio non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.



**Inesistenza di un processo decisionale automatizzato**

Il Consiglio regionale del Lazio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, Reg. 679/2016/UE.

Io \_\_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_ Codice  
fiscale: \_\_\_\_\_

acconsente a che l'Amministrazione ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

- Presta il consenso
- Nega il consenso

DATA

\_\_\_\_\_

FIRMA DIGITALE DEL TITOLARE/LEGALE  
RAPPRESENTANTE